



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 441/15/CONS

ORDINANZA INGIUNZIONE ALL'OPERATORE POSTALE MAIL SERVICE GROUP S.R.L. IN LIQUIDAZIONE PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 15 DEL D. LGS. 22 LUGLIO 1999 N. 261

(PROCEDIMENTO N. 38/14/DISP)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 28 luglio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante *"Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio"*, come da ultimo modificato con il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58;

VISTO il decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, recante *"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"* convertito con modifiche dalla legge 214 del 22 dicembre 2011;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *"Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità"*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTO il *"Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni"*, riportato nell'allegato A alla delibera dell'Autorità n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, pubblicata sul sito dell'Autorità www.agcom.it in data 31 luglio 2014, come modificato dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la segnalazione del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali (MISE - DGSCERP), pervenuta con prot.19740/2014, e tutti i documenti ad essa allegati;

VISTI l'atto di contestazione n. 38/14/DISP e le risultanze preistruttorie al medesimo allegate, notificati all'operatore Mail Service Group s.r.l. dalla Guardia di Finanza in data 20 marzo 2015 (Prot. Agcom in ingresso 40376 del 30 aprile 2015), in seguito all'esito d'irreperibilità della previa notifica disposta a mezzo di raccomandata;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

Con la segnalazione richiamata tra gli atti presupposti, il MISE DGSCERP ha comunicato alla Direzione Servizi Postali di questa Autorità che l'operatore postale Mail Service Group s.r.l., titolare della licenza n. 584 del 2008 e dell'autorizzazione 1861 del 2008, non ha adempiuto all'obbligo previsto dall'art. 15 del d.lgs. 261/1999, di versare al MISE il contributo per le verifiche e i controlli - originariamente posto in capo ai titolari di licenza e di autorizzazione, rispettivamente dai decreti ministeriale n. 73 e n. 75 del 4 febbraio 2000 -, per un totale pari ad € 418, di cui € 299 per l'anno 2013 per la sede principale ed € 119 per il medesimo anno per la sede secondaria. Inoltre, nella segnalazione de qua il MISE DGSCERP ha rappresentato che *“in applicazione di un consolidato orientamento ministeriale, se gli operatori privati sono titolari di entrambi i titoli abilitativi, deve essere effettuato un solo versamento annuale per verifiche e controlli. Ciò in considerazione che l'attività postale è comunque svolta nella stessa sede”*.

In sede pre-istruttoria, la competente Direzione dell'Autorità ha proceduto con le doverose interlocuzioni con il MISE, al fine di delineare la fattispecie di riferimento.

Ha, inoltre, acquisito, con riferimento a tutte le fattispecie segnalate dal Ministero, elementi di conoscenza sul valore da attribuire ai dati risultanti dalle visure camerali. Sono stati svolti approfondimenti, e sono state acquisite informazioni anche di natura tecnica, sull'attendibilità, la completezza e la tempistica di aggiornamento dei predetti dati. Ciò ha riguardato, in particolare, le qualificazioni del soggetto iscritto nel registro come “inattivo”, “in liquidazione”, “cancellato”, trattandosi di elementi di valutazione che potevano comunque incidere sulla qualificazione della fattispecie e che dovevano quindi essere accertati incontrovertibilmente al fine di riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi dell'infrazione. In particolare, dalla visura camerale dell'operatore in epigrafe, effettuata il 7 maggio 2014, è risultato che Mail Service Group fosse in liquidazione volontaria dal 17 ottobre 2013.

Ad esito di tale fase, è stato avviato, con la contestazione n. 38/14/DISP, un procedimento sanzionatorio che contesta all'operatore in epigrafe la violazione dell'art. 15 del d.lgs. 261/1999 per mancato pagamento del contributo per verifiche e controlli relativamente all'anno 2013 e, contestualmente, menziona la possibilità di pagare in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della l. n. 689/1981.

2. Deduzioni difensive

L'operatore postale in epigrafe non si è avvalso del pagamento in misura ridotta e non è intervenuto, pertanto non risulta agli atti alcuna eccezione difensiva né alcun dato che controverta l'addebito di mancato pagamento notificato con l'atto di contestazione.

3. Risultanze istruttorie

In assenza di qualsivoglia eccezione difensiva, allo stato degli atti, risulta avvalorato che la condotta contestata nell'atto di avvio del presente procedimento integri la violazione dell'art. 15 del d.lgs. 22 luglio 1999 n. 261, sanzionabile ai sensi dell'art. 21, comma 6 del medesimo decreto. Infatti, in virtù dell'orientamento ministeriale riportato al par. 1, nel caso di operatori in possesso di entrambi i titoli abilitativi, si deve ritenere applicabile un solo presidio sanzionatorio che s'individua in quello (art. 21, comma 6), a garanzia del rispetto degli obblighi inerenti alla licenza individuale, titolo che richiede il soddisfacimento di più requisiti rispetto all'autorizzazione.

In merito all'attualità dell'obbligo di versare il contributo per l'anno 2013, va rilevato che Mail Service Group risulta in liquidazione dal 17 ottobre 2013, ben più di otto mesi dopo la scadenza prevista per versare il contributo annuale, (che cade il 31 gennaio). Pertanto, il contributo *de quo* per l'anno 2013 si ritiene dovuto.

4. Valutazioni dell'Autorità

Alla luce delle risultanze istruttorie è da considerarsi sussistente la violazione contestata;

CONSIDERATO quanto segue ai fini della quantificazione della sanzione *ex art.* 11 della l. n. 689/81:

A. Gravità della violazione

Con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che l'illecito accertato riguarda un obbligo inerente al possesso del titolo abilitativo che non produce effetti negativi diretti sull'utenza né determina effetti significativi sul mercato.

B. Opera svolta dall'agente

L'operatore in epigrafe non è intervenuto e non ha ancora effettuato i pagamenti dovuti a titolo di contributo.

C. Personalità dell'agente

In precedenza, all'operatore in epigrafe non sono state irrogate sanzioni da questa Autorità. Si presume, inoltre, che non sia dotato di un'organizzazione interna di controllo atta a garantire il monitoraggio di tutte le operazioni necessarie per il rispetto del quadro normativo vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

L'operatore in epigrafe, nell'anno di riferimento del contributo dovuto, 2013, risulta essere una piccola società a responsabilità limitata avente un capitale sociale non significativo di € 10.000 e n. 1 addetto.

RITENUTO che, nel determinare la sanzione amministrativa pecuniaria non possa non considerarsi che la società è in liquidazione, si quantifica la sanzione amministrativa

pecuniaria nella misura del minimo edittale, pari ad € 5.000 (cinquemila/00) per il mancato pagamento del contributo relativo all'anno 2013;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ACCERTA

che l'operatore postale Mail Service Group S.R.L. in liquidazione, con sede legale a Via Conte di Ruvo, 111 - Pescara (PE), cap. 65127, ha violato l'art. 15 del d.lgs. 22 luglio n. 261 del 1999, condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 21, comma 6 del medesimo decreto;

ORDINA

alla predetta alla società, rappresentata dal liquidatore, Sig. [omissis], di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di € 5.000 (cinquemila/00), per la violazione dell'art. 15 del d.lgs. 22 luglio n. 261/1999, per il mancato pagamento del contributo relativo all'anno 2013;

INGIUNGE

alla predetta società di versare, entro 30 giorni dalla ricezione della notifica del presente provvedimento sanzionatorio, a pena degli atti esecutivi previsti dall'art. 27 della l. n. 681/1981:

A. la somma di € 5.000 (cinquemila/00), a titolo di sanzione, alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, indicando quale causale la seguente dicitura: "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 21, co. 7 del d.lgs. 261/99 con Delibera 441/15/CONS*". Il versamento deve essere effettuato attraverso una delle due modalità di seguito indicate:

- i) mediante bollettino sul c/c n. 871012, con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato;
- ii) mediante bonifico sul conto corrente identificato dal seguente IBAN: IT54O0100003245348010237900, con imputazione al capitolo 2379, capo X.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi degli art. 29 e 135 co. 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo (d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento della sanzione, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 441/15/CONS*".

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani